

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE COMMERCIALE
V.G. 4111/2018
G.D. Dr .Niccolò Stanzani Maserati
O.C.C. Avv. Giulia Manenti

**PROPOSTA DI ACCORDO PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINTEBITAMENTO**

ex art. 7 L. 3/2012

SLC

STUDIO LEGALE CALO'

Il Sig. Cristiano Cattani nato a Reggio Emilia (RE) il 18.04.1970 (c.f. CTTTCST70D18H223G) e residente a Casalgrande (RE), alla Via San Lorenzo n.28, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Calò (C.F. CLALCU79R30E506T; PEC: avv.lucacalo@pec.it , fax: 02.36554719), giusta delega in allegato al ricorso ex art. 15 L.3/2012 depositato in data 28/06/2018

PREMESSO CHE

- il sig. Cattani si trova in uno stato di crisi da sovraindebitamento dovuto ad una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una sua rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
- simile squilibrio risulta principalmente dagli estratti di ruolo richiesti all'Agenzia delle Entrate Riscossioni che attestano l'esistenza di debiti nel sistema ai quali non è possibile far fronte con mezzi ordinari, poiché il reddito riveniente dalle ultime dichiarazioni dei redditi risulta insufficiente (*cf. doc. 1*);
- le ragioni delle difficoltà sopra esposte vanno principalmente ricercate nella crisi economico-finanziaria della Ditta individuale Evosoft, della quale l'esponente era il titolare e soggetto coinvolto;
- in data 28/06/2018 il Sig. Cristiano Cattani con il presente difensore ha presentato presso codesto Tribunale istanza di nomina dell'Organismo di Composizione della Crisi di cui all'art. 15, comma 9, L.3/2012;
- in data 09/07/2018 il Giudice Delegato Dott. Stanzani Maserati ha provveduto a nominare quale professionista facente funzioni di OCC l'Avv. Giulia Manenti, al quale il ricorrente ha provveduto a versare € 1.500,00 quale pagamento del compenso del professionista.

* * * * *

Ai fini della proposta di accordo, per consentire ai creditori di esprimere il loro parere informato, di seguito si espongono alcuni elementi rilevanti per comprendere i motivi che hanno portato il sig. Cristiano Cattani a formulare la presente proposta.

1. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA VOLONTARIETA' DEL DEBITORE AD ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Il Sig. Cristiano Cattani, come anticipato, era titolare, dal 2005, della Ditta individuale Evosoft di Cattani Cristiano, la quale si occupava dello sviluppo di software gestionali aziendali personalizzati. Dopo una intensa storia aziendale caratterizzata da crescita, successi e soddisfazioni che ha contraddistinto i primi anni di attività, la Evosoft di Cattani Cristiano ha subito il contraccolpo della crisi globale, arrivando alla chiusura, nel 2016, per mancanza di commesse e in particolare di un'azienda cliente, a sua volta fallita, con un debito nei confronti della ditta del ricorrente di un importo pari a euro 35.000,00.

Il sovraindebitamento - nel quale il ricorrente versa - trae la sua unica ed oggettiva origine nella citata crisi economica che ha investito la ditta di cui era il titolare, la quale ha generato un "effetto domino" sulle inadempienze del ricorrente.

2. POPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI.

Si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta in funzione del carico debitorio indicato nella tabella sottostante, con indicazione degli importi da proporre secondo la normativa vigente ed eventuali privilegi/prelazioni vantati dai singoli creditori.

I dati indicati nella sottostante tabella, su cui è stata elaborata la presente proposta di accordo, sono stati estrapolati dagli esiti delle richieste alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ottenuti recentemente dal ricorrente e dalla documentazione relativa all'atto di pignoramento presso terzi promossa da Agenzia delle entrate Riscossione in danno del ricorrente già in possesso dell'OCC.

TABELLA 1: proposta di accordo di composizione

DEBITI DA PROCEDURA					
Istituto Creditore	Importo del debito	Tipologia del Credito	Natura o privilegio	Determinazione offerta	Importo proposto
Avv. Giulia Manenti	Da definirsi	OCC-Liquidatore	Predeuzione	100%	Da definirsi
Avv. Luca Calò	€ 3.000,00	Avv. Procedura	Predeuzione	100%	€ 3.000,00
DEBITI RIVENIENTI DA ATTIVITA'					
Istituto Creditore	Importo del debito	Tipologia del Credito	Natura o privilegio	Determinazione offerta	Importo proposto
Agenzia delle Entrate Riscossioni	€ 77.702,06	Erario	Privilegio <i>ex lege</i>	40%	€ 31.080,8
UNICREDIT SPA	€ 35.281,00	Affidamento in Conto Corrente	Chirografario	20%	€ 7.056,2
UNICREDIT SPA	€ 2.796,00	Affidamento in Conto Corrente	Chirografario	20%	€ 559,2
UNIFIDI EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 21.169,00	Garanzia prestata in favore della ditta Evosoft	Chirografario	20%	€ 4233,8
TOTALE	Da definirsi				Da definirsi

L'analisi della precedente tabella conferma e ribadisce quanto affermato in precedenza in merito:

- a. alla soddisfazione dei creditori privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di alternativa liquidatoria (prossima allo 0 visto che non possiede beni da liquidare);
- b. alla parziale soddisfazione, nel rispetto dei principi civilistici sui privilegi e le prelazioni, di tutti gli altri creditori e ciò esclusivamente in forza del previsto intervento del terzo;
- c. in ogni caso, si precisa che la proposta e l'intervento della sig.ra Barbara Bondi sono espressamente subordinati e condizionati all'approvazione della proposta da parte di una percentuale dei creditori rappresentanti a loro volta almeno il 60% dei crediti non privilegiati e quindi alla successiva omologa e alla definitività della stessa;
- d. si ritiene che la proposta sia più conveniente per tutti i creditori in quanto la loro soddisfazione è assicurata dalla suddetta proposta e dall'intervento del terzo, per quanto entrambi condizionati.

3. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI E DEBITI NON FALCIDIABILI

Riguardo la solvibilità e la diligenza del ricorrente nell'adempiere alle proprie obbligazioni, si precisa come lo stesso non abbia mai subito protesti né esecuzioni individuali negli ultimi cinque anni.

La sua condotta finanziaria è stata, sotto questo aspetto, corretta ed esemplare, avendo egli sempre correttamente e tempestivamente adempiuto a tutte le obbligazioni personali assunte.

Gli atti esecutivi di cui è stato vittima nel recente passato afferiscono, come detto, esclusivamente ad obbligazioni riconducibili all'attività di cui sopra.

Il ricorrente, infine, non risulta debitore verso l'Agenzia delle Entrate (fatta eccezione per quanto sopra significato) né verso Enti previdenziali o assistenziali per imposte, tasse, oneri contributivi e/o assistenziali (come da estratti di ruolo del concessionario per la riscossione aggiornati al 02.05.2018 di cui al *doc. 2*), salvo migliori precisazioni da parte dell'OCC a seguito dell'accesso alle banche dati.

4. INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti del debitore impugnati dai creditori, come attestato dal ricorrente nel relativo allegato al ricorso ex art. 15 L. 3/2012 e verificato dal nominato OCC.

Si fa presente che per garantire nuova finanza alla presente procedura e copertura al piano di accordo di composizione della crisi la moglie del ricorrente, sig.ra Barbara Bondi (che all'uopo diverrà terza interveniente), ha provveduto a contrarre un mutuo ipotecario con Banca Credem con firma del marito e con garanzia del proprio immobile sito in Salvaterra di Casalgrande (RE) alla Via San Lorenzo, 28. A tal fine detto mutuo è stato accollato dalla terza interveniente in favore del ricorrente e verrà quindi soddisfatto nel pagamento direttamente dalla Sig.ra Bondi con rinuncia al diritto di regresso da parte della stessa (*cf. doc. 3*). Pertanto il suddetto finanziamento non rientrerà nell'esposizione debitoria del Sig. Cattani da soddisfarsi nell'ambito della predetta procedura, ma al contrario parte della somma dello stesso mutuo costituirà nuova finanza in favore della presente procedura per un migliore soddisfacimento delle pretese creditorie che altrimenti resterebbero disattese.

5. ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZIARIE DEL RICORRENTE

Il ricorrente attualmente provvede al sostentamento di sé stesso e della famiglia grazie ai redditi derivanti dal rapporto di lavoro in essere con la società Magnys srl, nella quale il ricorrente svolge la mansione di impiegato commerciale. Nel marzo 2018 l'Agenzia delle Entrate Riscossioni ha notificato al Sig. Cristiano Cattani, in quanto debitore, e al terzo Magnys srl un atto di pignoramento di crediti verso terzi, per un importo pari a euro 39.797,96, per il quale al ricorrente è stato pignorato il settimo dello stipendio (*cf. doc. 5*).

6. IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Effettuata la precedente esposizione si procede, come da tabella qui di seguito riportata, ad illustrare le modalità per la proposta di risoluzione della presente crisi di sovraindebitamento del ricorrente.

Sono previsti nella seguente proposta:

- l'**intervento di un terzo**, la sig.ra Barbara Bondi, moglie del ricorrente, che al fine di consentire il buon esito della procedura, metterà a disposizione della procedura stessa l'importo pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre che farsi carico del compenso del nominato OCC;
- la **disponibilità del ricorrente** a decurtarsi almeno il quinto del proprio stipendio quale lavoratore dipendente a tempo indeterminato (*cf. doc. 6*) in favore della procedura *de quo* per un numero di 4 anni e pari a € 500,00 (cinquecento/00) mensili e per un totale complessivo di € 24.000,00 (ventiquattromila/00);

– il **pagamento della rata del suindicato mutuo Credem** da parte della terza interveniente previa apertura della procedura di liquidazione.

RIEPILOGO ATTIVO	
a) Attivo liquido (cessione quinto)	€ 24.000,00
b) Intervento terzo garante	€ 25.000,00
TOTALE ATTIVO	€ 49.000,00

* * *

La presente proposta vuole consentire il più possibile il **pagamento integrale dei creditori privilegiati** e un **pagamento in misura parziale di tutti gli altri creditori chirografari** che altrimenti rischierebbero di non essere soddisfatti. Per questo si ritiene più conveniente detta proposta che tutela il ceto creditorio con riferimento alle diverse classi.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE:

- Di dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, comma 1 L. 3/2012 del sig. Cristiano Cattani;
- di disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri

conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo di cui all'art. 10 comma 2 lett. c) L. 3/2012;

– di fissare con decreto udienza di cui all'art. 10, comma 1 L. 3/2012 con i relativi e conseguenti provvedimenti e termini per le comunicazioni.

* * *

Si dichiara inoltre di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al sopra indicato indirizzo di posta elettronica certificata (avv.lucacalo@pec.it).

Si depositano:

- dichiarazioni dei redditi (*doc. 1*);
- dettaglio esposizione debitoria Agenzia delle Entrate Riscossione (*doc. 2*);
- atto di accollo con rinuncia al diritto di regresso (*doc. 3*);
- proposta irrevocabile (*doc. 4*);
- atto di pignoramento presso terzi (*doc. 5*);
- contratto di assunzione Magnys S.r.l. (*doc. 6*).

Con riserva di produrre ulteriore documentazione utile ai fini della presente procedura.

Milano-Vignola, 21 Dicembre 2018

Avv. Luca Calò

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di fissazione dell'udienza nel procedimento concorsuale di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo - articolo 10 della legge n° 3 del 2012, 737 e seguenti del codice di procedura civile)

Il giudice

nel procedimento concorsuale di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo iscritto al n° 1 del ruolo generale dell'anno 2019 ha emesso il seguente

d e c r e t o

visto il ricorso depositato l'08/01/2019 dal sig. Cristiano Cattani (cf: CTTCTST70D18H223G), nato a Reggio Emilia (RE) il 18/04/1970 e residente a Casalgrande (RE), via San Lorenzo n. 28, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Calò;

ritenuto che, in base ad un sommario e preliminare esame, la proposta e la relazione particolareggiata sembrano soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n° 3 del 2012;

riservata ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine agli atti in frode ed alla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dai menzionati articoli all'esito dell'udienza appresso indicata;

p. q. m.

I. fissa l'udienza del 20/03/2019 ore 10:30 (ufficio 2A.11, 2° piano del tribunale);

II. dispone la comunicazione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, della proposta e del presente decreto almeno trenta giorni prima del termine sub III con le forme previste dall'articolo 10, comma 1, della legge n° 3 del 2012;

III. assegna ai creditori termine sino a dieci giorni prima dell'udienza sub I per far pervenire dichiarazione di consenso alla proposta, con avvertimento che in mancanza si ritiene che abbiano prestato consenso alla stessa nei termini in cui è stata comunicata;

IV. dispone che il professionista OCC pubblicizzi la proposta e il presente decreto su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

V. ordina l'iscrizione della proposta e del presente decreto nel registro delle imprese;

VI. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

VII. dispone che all'udienza sopra fissata sub I il professionista OCC depositi la prova delle comunicazioni ex articolo 10, primo comma, ed un prospetto



riepilogativo delle dichiarazioni di voto ex articolo
11, primo comma.

Reggio Emilia, 17/01/2019.

il giudice

Niccolò Stanzani Maserati

